

Norme che regolano il contratto della Carta BNL TopCredit

1. Oggetto dell'accordo

La Carta BNL TOPCREDIT (di seguito denominata Carta) è emessa dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito denominata Banca) su richiesta inoltrata alla stessa

Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito denominata Banca) su richiesta inoltrata alla stessa da parte del Titolare.

L'emissione della Carta è consentita anche al già Titolare di una Carta di credito BNL Visa e/o BNL MasterCard, solo nel caso in cui queste ultime abbiano modalità di pagamento in unica soluzione. In questo caso, tale modalità di pagamento non potrà essere variata da unica soluzione a rateale.

unica soluzione a rateale.

La Carta è di proprietà esclusiva della Banca e dà diritto al Titolare di ottenere:

a) la fornitura di merci e/o servizi, da parte degli esercizi convenzionati, senza pagamento in
contanti all'atto della fornitura stessa, ma soltanto con la sottoscrizione della memoria di
spesa, o di documento equipollente, che sono irrevocabili, o con altre specifiche modalità
indicate dalla Banca.

b) l'anticipazione di contante dalla Banca o da altre Banche convenzionate
c) pagamenti a distanza e con voucher.

- c) pagamenti a distanza e con voucher d) sottoscrizione di pagamenti ricorrenti e) la possibilità per il titolare di disporre accrediti sul conto corrente di regolamento della carta utilizzando il credito disponibile sulla stessa.

2. Custodia della Carta

Il Titolare è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia ed al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall'utilizzo della Carta da parte di terzi. Nel caso di smarrimento o di sottrazione delle Carte o delle eventuali carte aggiuntive il Titolare è tenuto: a) a informare immediatamente la Banca dell'accaduto con comunicazione che potrà essere

a) a informare immediatamente la Banca dell'accaduto con comunicazione che potrà essere refettuata con qualsiasi mezzo
b) a denunciare lo smarrimento o la sottrazione alle Autorità competenti. Copia della denuncia dovrà essere conservata dal Titolare al fine di presentaria alla Banca nel caso venga richiesta dalla stessa entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione.

Il Titolare è responsabile di ogni perdita derivante da smarrimento e/o sottrazione della Carta, entro il limite di 150 EURO per ogni caso di utilizzo fraudolento, fino al momento di ricezione da parte della Banca della comunicazione di cui al comma precedente e salvo comunque che il Titolare medesimo abbia agilo fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e dell'art 3, terzo

comma.

3. Codice Personale Segreto
Per l'utilizzo della Carta negli sportelli automatici abilitati e/o apparecchiature elettroniche, viene attribuito un codice personale segreto denominato PIN (Personal Identification Number), generato elettronicamente e pertanto sconosciuto al personale della Banca e delle altre Banche convenzionate, al quale non dovrà in nessun caso essere comunicato.

Il numero di codice personale segreto viene consegnato al Titolare o inviato in busta chiusa. Qualora il Titolare già possegga una Carta di credito BNL Visa e/o una Carta di credito BNL MasterCard, questa/e avia/avranno un PIN diverso da quello della Carta.

credito BNL Masteru-ard, questare avraiaviranno un PIN diverso da queino della Carta. Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta né conservato insieme alla stessa o a documenti del Titolare. Il Titolare è, in particolare, tenuto a custodire con cura il PIN de è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illectio uso comunque avvenuto della Carta e del PIN, anche se a seguito di smarrimento o sottrazione. In quest'ultimo caso il Titolare dovrà attenersi alla procedura prevista dall'art. 2,

secondo comma.

4. Valldità della Carta
La Carta è valida per il periodo su di essa indicata e/o come risulta da comunicazioni della
Banca.
La Carta è rinnovata, di regola, per un uguale periodo alle condizioni in vigore al momento
del rinnovo. E' tuttavia in facoltà della Banca prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo.

5. Utilizzo della Carta

Affinché la transazione si consideri autorizzata il Titolare manifesta il proprio consenso.

Affinché la transazione si consideri autorizzata il Titolare manifesta il proprio consenso secondo le seguenti modalità, all'esito delle quali detto consenso sarà considerato

- Digitazione PIN per acquisti e prelievi
- Apposizione firma per acquisti, ove ancora richiesto Apposizione firma per anticipo contante, ove richiesto
- Indicazione estremi carta per acquisti a distanza

Influezione esserini varia per odoposi a sossimiza
 Sottoscrizione pagamenti ricorrenti
La firma apposta dal Titolare sulle memorie di spesa e/o su documenti equipollenti deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare in calce alla richiesta di rilascio della Carta e sulla Carta medesima, al momento della ricezione. La Carta è utilizzabile anche in

Carta e sulla Carta medesima, al momento della ricezione. La Carta è utilizzabile anche in apparecchiature per le quali è prevista l'introduzione del PIN, ovvero in transazioni elettroniche o meno che non prevedono l'apposizione della firma o l'uso di un PIN. La Banca stabilisce il limite di utilizzo per l'uso della stessa vincolante per il titolare medesimo. Tale limite viene portato a conoscenza del Titolare contestualmente alla consegna della carta, attraverso apposita comunicazione che costituisce parte integrante del presente contratto. La Banca secondo quanto previsto in linea generale dal successivo art. 10, si riserva altresì la facoltà di modificare in qualunque momento detto limite dandone comunicazione al Titolare. La Carta deve essere usata entro i limiti di utilizzo stabiliti dalla Banca.

Qualora il Titolare risulti già possessore di una Carta di credito BNL Visa e/o di una Carta di credito BNL MasterCard, il limite di utilizzo della carta non va ad aggiungersi al limite di queste utilime, ma ne diviene parte integrante. In tali situazioni, il Titolare prende atto del fatto che possono verificarsi dei casi in cui, pur non avendo utilizzato la Carta, potrà non essere autorizzato ad effettuare operazioni con la Carta medesima, in quanto il limite di utilizzo complessivo è stato già esaurito dalle operazioni eseguite con la Carta di credito BNL Visa e/o la Carta di credito BNL MasterCard.

La Carta deve essere utilizzata solo dal Titolare personalmente e non può essere in nessun

La Carta deve essere utilizzata solo dal Titolare personalmente e non può essere in nessun caso e per qualsiasi motivo ceduta o data in uso a terzi.

L'esercizio convenzionato ha facoltà di richiedere al Titolare l'esibizione di un documento di

riconoscimento che ne provi l'identità, provvedendo ad annotarne gli estremi. L'utilizzo di Carte scadute, revocate o denunciate come smarrite o sottratte, ferme restando

L'utilizza di Carte scadute, revocate o denunciate come smarrite o sottratte, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono costituisce un illectio che la Banca si riserva di perseguire ai sensi di legge. Qualora l'esercente o altri soggetti allo scopo incaricati dalla Banca ne facciano esplicita richiesta, il Titolare è tenuto a consentire il trattenimento e l'obilterazione della Carta. Il Titolare prende atto che, nel quadro dei sistemi di sicurezza in Italia e all'estero, possono essere fissati agli esercenti e alle Banche convenzionate limiti di importo per le singolo operazioni al di sopra dei quali è prescritta specifica autorizzazione rilasciata dalla Banca su richiesta dell'esercente e/o della Banca convenzionata. Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca ad ogni questione relativa alle merci acquistate e/o ai servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi dirito, il Titolare dovar irvolgersi esclusivamente agli esercizi presso i quali le merci sono state acquistate o i servizi ottenuti restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca par difetti delle merci, ritardo nella consegna ed altri analoghi eventi, anche nel caso in cui le relative memorie di spesa saino state onorate. Resta fermo eventi, anche nel caso in cui le relative memorie di spesa saino state onorate. Resta fermo eventi, anche nel caso in cui le relative memorie di spesa siano state onorate. Resta fermo pertanto l'obbligo del Titolare di onorare le relative memorie di spesa o documenti equipollenti.

La Banca non incorre in alcuna responsabilità qualora la Carta non venga onorata dall'esercizio convenzionato per qualsiasi motivo od anche a causa dell'intervenuta revoca o sospensione della convenzione intercorrente con l'esercizio medesimo.

La Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo della carta per motivi obiettivamente giustificati legati alla sicurezza della carta stessa, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento.

fraudolento.

La Banca può bloccare l'utilizzo della carta anche in caso di prolungato superamento dei limiti di spesa assegnati. In caso di superamento temporaneo dei predetti limiti, l'operatività della carta è sospesa e il Titolare non potrà effettuare alcuna transazione.

La Banca informa il Titolare del blocco della carta non appena possibile. La Banca ha facoltà di non dare la predetta informazione per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati.

Le informazioni di cui al presente articolo possono essere date dalla Banca al Titolare con gli stessi mezzi soetti dalle parti per lo scambio delle informazioni Banca/Cliente, quali ad esempio, il canale telefonico (fisso o cellulare), via internet o posta.

6. Modalità di pagamento ed estratto conto
Il Titolare è tenuto a corrispondere, nella misura indicata nel contratto e nei Fogli Informativi a disposizione del pubblico, l'importo annuale previsto per il rilascio o il rinnovo della Carta.

Tale importo è dovuto in via anticipata ed in misura fissa per ogni periodo di dodici mesi, non

Il Titolare deve altresì corrispondere alla Banca:

a) l'importo di tutte le operazioni effettuate con l'utilizzo della Carta che sono irrevocabili; b) le spese di emissione, di invio e di bollo relative all'invio degli estratti conto e della Carta

composte:

composte:

- Tasso di cambio applicato dai Circuiti al momento della esecuzione dell'operazione

- Commissione valutaria applicata dalla Banca e indicata nelle condizioni economiche
presenti nel contratto

d) il premio assicurativo (ove sia stata sottoscritta la relativa clausola di adesione alla
polizza). Le condizioni economiche di cui alle lettere b), c), di sono applicate nella misura
indicata nel contratto sottoscritto e neli Fogli Informativi a disposizione del pubblico.
Le somme dovute vengono riportate nell'estratto conto carta a disposizione del titolare.
Qualora il Tilotaer risulti dio possessore di una Carta di creditio RNI. Visa e/o di una Carta di

Qualora il Titolare risulti già possessore di una Carta di credito BNL Visa e/o di una Carta di credito BNL Mastercard, l'estratto conto conterà il dettaglio delle operazioni effettuate anche con questa/queste ultima/ultime.

Il pagamento degli importi dovuti dal Titolare dovrà avvenire mediante addebito sul conto corrente bancario, indicato dal Titolare, entro 5 giorni fissi dalla data di emissione indicata sull'estratto conto.

Qualora il Titolare risulti già possessore di una Carta di Credito BNL Visa e/o di una Carta di Credito BNL MasterCard, il pagamento degli importi da esso dovuti dovrà avvenire mediante addebito sul conto corrente bancario, indicato dal Titolare, entro 15 giorni dalla del di impirano indicato mediante. data di emissione indicata sull'estratto conto.

Trascorsi 13 mesi dalla data di addebito dell'operazione effettuata con la carta, senza che

Trascorsi 13 mesi dalla data di addebito dell'operazione effettuata con la carta, senza che sia pervenuto alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, reclamo specifico, la transazione si intenderà senz'altro approvata dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare l'addebito.

7. Operazioni di credito al consumo
Il rimborso delle somme dovute entro il limite di utilizzo stabilito avverrà ratealmente attraverso rate mensili fisse per l'importo prescelto dal Titolare in sede di sottoscrizione del presente contratto, nell'ambito degli importi previsti. Tuttavia specifiche posizioni debitorie, consequenti all'utilizzo della carta, potrebbero determinare l'applicazione di una rata minima calcolata automaticamente. La rateizzazione comporta la corresponsione di una commissione nella misura mensile indicata nel contratto e sui Fogli Informativi pro tempore vigenti e calcolata giornalmente sul

indicata nel contratto e sui Fogli Informativi pro tempore vigenti e calcolata giornalmente sul saldo contabile presente dalla data di contabilizzazione delle spese fino al giorno la pagamento e, successivamente, sul debito residuo. La commissione così calcolata viene addebitata nel relativo estratto conto mensile. La Banca esegue l'addebito in conto corrente della rata in data e con le modalità indicate al penultimo comma dell'art. 6.

della rata in data e con le modalità indicate al penultimo comma dell'art. o.

La rateizzazione cessa immediatamente in caso di recesso dal rapporto, come regolato
dal successivo art. 12, sia da parte della Banca che da parte del Titolare; il Titolare è in tale
ipotesi obbligato all'immediato rimborso dell'intero credito e in mancanza al pagamento delle commissioni, spese ed accessori indicati all'articolo 9.

commissioni, spese ed accessori indicati all'articolo 9.

8. Modifica della rata mensile
Il Titolare ha facoltà di richiedere la modifica dell'importo della rata mensile, nell'ambito
degli importi previsti, che la Banca si riserva di accettare o meno, e che potrà diventare
operativa non prima dell'estratto conto successivo.

9. Ritardo nei pagamenti
In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute dal Titolare, come nel caso
in cui le disponibilità del conto corrente siano in tutto o in parte insufficienti, entro il termine
previsto dall'altr. 6. penultimo comma, come essenziale, il Titolare è obbligato a
corrispondere alla Banca, una commissione nella misura indicata nel contratto sottoscritto e
ei Fogli Informativi a disposizione del pubblico, applicata ogni mese e calcolata
giomalmente dalla data dell'estratto conto e fino al giorno dell'effettivo pagamento, oltre alle
maggiori spese ed al risarcimento degli ulteriori danni dipendenti dall'inadempimento. Resta
ferma, in tali casi, la facoltà della Banca di risolvere immediatamente il contratto, dandono
comunicazione al Titolare.

Il mancato pagamento anche di una soltanto delle rate entro il predetto termine essenziale

Il mancato pagamento anche di una soltanto delle rate entro il predetto termine essenziale comporta decadenza dal beneficio della rateizzazione e la Banca ha diritto di esigere immediatamente l'intero credito sul quale sono dovute le commissioni calcolate nella stessa misura e secondo le modalità e gli effetti previsti al precedente comma. 10. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

10. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni di contratto nonché le relative informazioni, con preavviso minimo di 60 giorni, in
forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente
ha il diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese ed altri oneri. Le
comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi al
domicilio o all'indirizzo di posta elettronica indicati dal Cliente nel presente contratto. In caso
di mancato esercizio del diritto di recesso, nei predetti termini, da parte del Titolare le
modifiche si riterranno accettate.
Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono
soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca. Per quanto riguarda
invece i Servizi Assicurativi, troverà applicazione la relativa normativa di esttore.

11. Disponibilità delle informazioni ed invio delle comunicazioni.
La Banca mette a disposizione del Titolare gratuitamente le informazioni relative alle
operazioni esseguite dal Titolare stesso con la propria carta.
Le parti concordano il canale che sarà utilizzato per ottenere le predette informazioni, per
i quali sarà previsto il recupero dei relativi costi.

i quali sarà previsto il recupero dei relativi costi. Il Titolare in qualsiasi momento può richiedere alla Banca di ricevere le condizioni economiche e le norme che regolano il presente contratto.

Gil estratti conto e le comunicazioni scritte sono inviati, con piena validità, all'ultimo indirizzo reso noto dal Titolare che ha comunque l'obbligo di comunicame alla Banca, Ufficio Monetica, eventuali variazioni.

12. Durata dell'accordo

Notifietta, eventuan variazioni.

12. Durata dell'accordo

La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione al Titolare, con un preavviso
di 60 giorni, ovvero, anche senza preavviso, in presenza di giustificato motivo. Il Titolare
può, invece, recedere in qualsiasi momento dal presente contratto ed è tenuto a restituire
immediatamente la Carta nonche ogni altro materiale in precedenza consegnatogli.
Fatte salve le disposizioni che precedono, la Banca, in caso di recesso, rimborsa al Titolare
la quota residua di canone per il periodo successivo all'estinzione del contratto (quindi, in
misura proporzionale ai mesi non goduti).
In ogni caso di risoluzione e/o cessazione del presente accordo il Titolare è tenuto alla
immediata restituzione della Carta, che potrà comunque essere ritirata dalla Banca
direttamente o tramite esercizi convenzionati.

13 – Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie
Per eventuali contestazioni relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto,
il Titolare può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Vittorio Veneto 119 –
00187 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, che provvederà a rispondere entro 30
giorni dal ricevimento dello stesso.

00187 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnimail.com, che provvederà a rispondere entro 30 giorni, prima di ricorrere giorni dal ricovierimento dello stesso. Se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1º gennaio 2007, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il siti avww.arbitrobancariofinanziarioit, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità diudiziaria.

Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il Titolare, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

- Il Titolare, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c).

 14. Clausola sospensiva
 Gli effetti del presente contratto sono sospesi sino all'esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti di carattere patrimoniale e su tutti gli attri singoli elementi previsti dalla vigente normativa nonché dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza per l'erogazione del credito/servizio.

 La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione dei citati elementi con qualisiasi idoneo mezzo, vii compreso l'effettivo svolgimento delle successive attività connesse al servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia.

Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, con conseguente obbligo di riconoscimento dei costi sopportati dalla Banca per la predetta fase valutativa.

15 – Rinvio e lingua del contratto

15 - Rinvio e lingua del contratto Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme, si intendono direttamente richiamate le Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi, Norme accettate dal Titolare al momento dell'accensione del rapporto di conto corrente con la Banca. Il presente contratto è redatto in lingua italiana.



NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE delle polizze n. 5350/03 e n. 5265/02 (finanziamenti revolving - Carta TopCredit) (ed. 07/09)

NOTA INFORMATIVA
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE
Cardif Assicurazioni S.p.A., Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano, Italia, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell'ISVAP emesso in data 19.11.1996 pubblicato sulla G.U. del 28.11.1996, n. 279, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n.100126, Telefonc.02.772241, sito internet: www.cardif.it; e-maii: info@cardif.com
Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - Reg. Imprese e P.I. 08916500153 Trib. Milano, iscritta nell'Elenco annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00011 Telefonc.02.772241 www.cardif.it; e-maii:info@cardif.com
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
LEGISLAZIONE APPLICABILE
Ai sensi degli art. 180 e 181 del D.lgs n. 209 del 2005, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana così come preventivamente convenuto tra gli Assicuratori e la Contraente.
GESTIONE DEI RECLAMI Reclami all'impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:
- per le polizze n' 5350/03 a Cardif Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per I'Italia - Ufficio Reclami - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano - n' fax 02.77.224.265 - indirizzo e.mail: reclami@cardif.com
- per la polizza n' 5265/02 a Cardif Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per I'Italia - Ufficio Reclami - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano - n' fax 02.77.224.265 - indirizzo e.mail: reclami@cardif.com
- qualora l'esponente non si ritenga sodifisatito dall'estito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'ISVAP al recapito soprandicato. Il reclamo inviato a

di decorrenza. Garanzia Malattia Grave: qualora il sinistro avvenga entro 90 giorni dalla data di decorrenza,

Garlariza maiatua Grave, qualoria i sinistio avveliga entro so giorni dalla data di decorrenza, l'Assicuratore non procederà ad alcun indennizzo.
prescrizione Per gli Assicurati i diritti derivanti dalle polizze si prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Si invita l'Assicurato a leggere con particolare attenzione le clausole concernenti le garanzie
incluse e quelle escluse nelle coperture assicurative, la durata delle coperture nonché la
durata di uno o piu' periodi di carenza contrattuale previsti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI Assicurato/Aderente: la persona fisica per la quale è prestata l'assicurazione e che, in relazione ad un contratto di finanziamento revolving (Carta di Credito TopCredit), ha aderito alle Polizze

ha aderito alle Polizze.

Assicuratore: per le garanzie Decesso e Invalidità Totale e Permanente, relative alla Polizza n° 5350/03, Cardif Assicurazioni S.p.A., con sede legale al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano, capitale sociale -Euro 59.383.334,00 P.IVÀ C F e numero di iscirzione al Regimprese di Milano 11552470152 R.E.A. n° 1475525 iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00126, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance. Per le garanzie Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro, Perdita d'Impiego e Malattia Grave, relative alla Polizza n° 5265/02. Cardif Assurances Risques Divers S.A. Rappresentanza Generale per Ittalia, sede legale al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano, capitale sociale di Euro 14,784.000.00, P.IVA, C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamneto da parte di BNP Paribas Assurance. Attività sportiva proseso con carattere di continuità, svolta sportiva prosessionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

distrizione dell'attività dilettaritistica da quella professionistica.

Beneficiario II soggetto che ha dirtito alla prestazione
Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il
quale l'efficacia delle coperture assicurative è sospesa.
Contraente: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, che stipula la Polizza per conto dei propri
clienti che sottoscrivono un finanziamento di tipo revolving o prestiti personali concessi dalla
stessa Contraente.

clienti che sottoscrivono un finanziamento di tipo revolving o prestiti personali concessi dalla stessa Contraente.

Data di Decorrenza: data in cui le garanzie assicurative previste dalle polizze hanno effetto Decesso: La morte dell'Assicurato avvenuta per qualsiasi causa.

Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di infortunio o malatita, della capacità dell'Assicurato ad attender alla propria professione o mestiere. Indennizzo, Indennità, Prestazione: Importo liquidabile dall'Assicurator in base alle condizioni di assicurazione. Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita violenta ed estema, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Totale e Permanente: La perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell'Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficou, indipendentemente dalla normale attività svolta Istituto di Cura: L'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di Cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un'attività lavorativa regolare e che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono altresi considerati autonomi il al varoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o di pensione. Sono altresi considerati autonomi de lavorro dipendente (come determinato delle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o di pensione. Sono altresi considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione. Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto litaliano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un'anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti. contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente. Lavoratori Dipendente Pubblico: lapersona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi

qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, i Comuni, il Comuni, le Istituzioni Inviersitarie, gli Istituti Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzia per la D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975 Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblicia Amministrazione, con i seguenti contitatti di apprendistato; contratti di lavoratori intermittente. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattie Gravi: Le seguenti malattie: ictus, cancro, attacco cardiaco, patologia coronarica che qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana Gravi: Le sequenti malattie: ictus, cancro, attacco cardiaco, patologia coronarica che richiede intervento chirurgico, insufficienza renale, trapianto di organi principali (cuore, cuore e polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo osseo).

e polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo osseo).

Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico come determinatin nelle definizioni sopra indicate. Sono altresi considerati non lavoratori, i pensionati, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a considerati non lavoratori, i pensionati, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro actessorio a occasionale o con contratti di lavoro activa di lavora accessorio a occasionale o con contratti di lavoro stipulati all'estero (se non regolati dalla legge italiana). Polizze: le Polizze Collettive n. 5350/03 e n. 5265/02 stipulate fra Contraente ed Assicuratore Pacchetto Assicurativo l'insieme delle garanzie assicurative prestate dalle Polizze Collettive n. 5350/03 e n. 5265/02 offerte alla clientela della Contraente esclusivamente in modo congiunto e alle quali i clienti della contraente potrano aderire mediante un unico atto di adesione. Parti: Contraente, Aderente/Assicurato, Assicuratore. Perdita d'Impiego: la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per "giustificatio motivo oggettivo".

Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale pur in presenza di un evento indennizzabile al sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità.

ad alcuna indennità.

Polizze: le Polizze Collettive n. 5350/03 e n. 5265/02 stipulate fra Contraente ed

Assicuratore.

Premio: La somma dovuta all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in istituto di cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in Day Hospital o in ambulatorio. Sinistro: Evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Art 1. Oggetto della copertura L'Assicuratore riconosce all'Assicurato le seguenti garanzie,

valide in tutti i paesi del modo:

valice in tutti i paesi del modo:

- Copertura per decesso, per tutti gli Assicurati;

- Copertura per Invalidità Todale e Permanente, per tutti gli Assicurati;

- Copertura per Invalidità Temporanea Totale al Lavoro, per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti Pubblici;

- Copertura per Perdita d'Impiego, per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori

Dipendenti Privati;
Copertura per Malattia Grave, per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non

Lavoratori.

Le garanzie del Pacchetto Assicurativo sopra elencato sono offerte solo congiuntamente. I clienti della Contraente potranno aderire mediante un unico atto di adesione.

Art. 2. Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa E' assicurabile la persona fisica, titolare della Carta di Credito "TopCredit", che aderisce alle Polizze sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione e di Buono Stato di Salute e che, al momento dell'adesione ha un età non superiore a 70 anni.

Art. 3. Peorgraza e cessezione della garanzie.

Art. 3. Decorrenza e cessazione delle garanzie
Art. 3.1 - Decorrenza delle garanzie Le garanzie assicurative decorreno dalle ore 24 del
giorno di primo utilizzo della Carta di Credito.

Art. 3.2 - Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha in onni case termino:

Art. 3.2 - Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha, in ogni caso, termine alla fine del mese di compimento del 75° anno di età da parte dell'Assicurato;

alla data di pensionamento per le garanzie Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Perdita

- alla data di pensionamento per le garanzie Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Perdita d'Impiego;
- in caso di sinistro pagato in relazione alle garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente e Malatità Grave, di cui all'Art. 5 - "Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative" delle presenti Condizioni di Assicurazione.
- alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato perde la titolarità Carta di Credito TopCredit il primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. della comunicazione di disdetta inviata, con almeno 60 giorni di preavviso, dall'Assicurato a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Art. 4 Diritto di recesso dell'Assicurato L'Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione ad uno degli Assicuratori a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative del pacchetto assicurativo, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all'Assicurato, per il tramite della Contraente, del premio versato al netto delle imposte, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della lettera di recesso.

Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative

Art. 5.1 Copertura assicurativa per Decesso Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa. L'Assicuratore liquida una somma pari al saldo, risultante al

Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative
Art. 5.1 Copertura assicurativa per Decesso II rischio di morte è coperto qualunque
possa esserne la causa. L'Assicuratore liquida una somma pari al saldo, risultante al
momento del sinistro, calcolato come somma del debito residuo del mese precedente, delle
transazioni effettuate e non ancora addebitate, delle spese, delle commissioni e degli
eventuali interessi, esclusi eventuali importi di rate insolute.
Art. 5.2 Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente
Art. 5.2 Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente. Il rischio
coperto è l'Invalidità Totale e Permanente, a seguito di infortunio o Malatitia, di grado non
inferiore al 60%. Il grado di Invalidità Permanente Totale viene accertato secondo i criteri
stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malatite professionali con riferimento alle
disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n°
1124 e successive modifiche ed integrazioni. Per i sinistri consequenti a Malattia, la garanzia
è soggetta ad un periodo di carenza pari a 30 giorni. L'Assicuratore liquida una somma pari
al saldo, risultante al momento del sinistro, calcolato come somma del debito residuo del
mese precedente, delle transazioni effettuate e non ancoro addebitate, delle spese, delle
commissioni e degli eventuali interessi, al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per
lo stesso sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza ed esclusi eventuali importi di rate
insolute. Come data di sinistro si intende, in caso di infortunio, la data di accadimento e in
caso di malattia la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data
indicata sulla certificazione del medico legale. Art. 6.3 Copertura assicurativa in caso di
Inabilità Temporanea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia.
La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di firanchigia assoluta di 60 giorni. In

In rischio coperto è l'Inabilità Temporanea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni. In caso di ricovero ospedaliero la franchigia assoluta si intender idotta a 30 giorni. L'inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero. L'Assicuratore, al termine del il periodo di franchigia sopra indicato, corrisponde un'indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell'attività lavorativa, subisca - prima che siano trascoris 60 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato nuovamente il periodo di franchigia. Att. 54 Copertura assicurativa in caso di Malattia Grave La garanzia si applica solo agli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori. Il rischio coperto è l'insorgere di una Malattia Grave ve quando presenti le seguenti caratteristiche: - ICTUS: qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca sequele neurologiche di durata superiore alle 24 ore e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica. Deve esservi prova di deficit neurologico permanente; - CANCRO: tumore maligno caratterizzato dalla crescita e dal diffondersi incontrollato di cellule maligne e dall'invasione dei tessuti. Questo comprende la leucemia (di



tipo diverso dalla leucemia linfocitica cronica), ma esclude il cancro non invasivo in situ, i tumori in presenza di qualsiasi virus da immunodeficienza e qualsiasi cancro della pelle diverso dal melanome maligno: - ATTACCO CARDIACO: necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da un apporto insufficiente di sangue nella regione interessata. La diagnosi deve basarsi su tutti e tre i seguenti fattori: anamesi di precordialgia tipica: nuove alterazioni elettrocardiografiche aumento degli enzimi cardiaci: - PATOLOGIA COROMARICA CHE RICHIEDE INTERVENTO CHIRURGICO: Intervente chirurgico per correggere il restringimento (stenosi) o l'occlusione di una o più coronarie con inmesti di bypass, condotto su soggetti con sintomi anginosi limitati, ma escluse le tecniche non chirurgiche quali l'angioplastica con catetere a palioncino o la risoluzione di un'ostruzione mediante tecniche laser;- INSUFFICIENZA RENALE: Malattia renale terminale, dovuta qualsiasi causa o cause, con fassicurato sotioposto a dialisi peritoneale o emodialisi regolare o già sottoposto a trapianto renale -TRAPIANTO DI ORGANI PRINCIPALI: Feffettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto di cuore, cuore e polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo osseo. La garanzia è soggetta ad un periodo di carenza pari a 90 giorni. L'Assicuratore liquida una somma pari al saldo, risultante al momento del sinistro, calcolato come somma del debito residuo del mese precedente, delle transazioni effettuate e non ancora addebitate, delle spese, delle commissioni e degli eventuali interesis, esclusi eventuali importi di rate insolute Come data di sinistro si intende la data di prima diagnosi. Art. 5.5 Copertura assicurativa in caso di Pertita d'Impiego La garanzia ei soppica solo agli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prino di mattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento e la paratiza è sottoposta ad un periodo di franchigia assoli tuali di solo di soccupazione. Nel asso tipo diverso dalla leucemia linfocitica cronica), ma esclude il cancro non invasivo in situ, i vecchiala"; s) nsoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; t) messa in Mobilità del lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di Mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di accompagnatori alla quiescenza; t) messa in Mobilità del lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di Mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; u) situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria; v) licenziamento per superamento del periodo di comporto; w) cilicenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore. Art. 7 Beneficiari delle prestazioni Beneficiaria è la Contraente, che accetta, ai fini di estinguere o ridurre il debito dell' Assicurato/Aderente e fino a concorrenza delle somme ad essa dovute dall'Aderente e, per l'eccedenza, l' Assicurato/Aderente stesso o gli aventi diritto ai quali la Contraente provvederà a versare tale eccedenza. Art.8 Premi dell'assicurazione Il premio periodico mensile, comprensivo dell'imposta di assicurazione dei Indicato nell'Estratto conto della carta di credito Top/Credit. Si ottiene applicando il tasso di premio pari allo 0,40% al saldo mensile della carta calcolato come somma del debito residuo del mese precedente, delle transazioni effettuate e non ancora addebitate, delle spese, delle commissioni e degli eventuali interessi. Art. 9 Clausola di revisione del premio La Compagnia si riserva il diritto di variare l'importo del premio assicurativo. La variazione del premio sarà comunicata all'Assicurato con preaviso di 60 giomi rispetto all'applicazione della variazione. L'Assicurato che non accetti tale variazione ha la facoltà di recedere dal contratto dando disdetta per il tramite della Contraente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di rittoro indirizzata a quest'ultima. La disdetta determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24.00 del 1º giorno del mese successivo a quello di ricezione della disdetta. Art. 10 Massimale Per ciascun. Assicurato, la prestazione massima garantita dall'Assicuratore è: - per le garanzie Decesso, Invalidità Temporanea e Totale al Lavoro: - Euro 200,00 per indennità massimo 24 mensilità per la durata della copertura. Art. 11 Denuncia dei Sinistri I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardiff - Gestione Dinae Persone - Largo Toscanini, 1 - 2012. Milano, fax n. 0.2 77224261. L'Assicurato o gili aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero verde 800. 070.988 L'Assicurato o gili aventi diritto dovranno consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest'ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l'Assicurato si riserva la facoltà di far sottoporre l'Assicurato ad accertamenti medici. I documenti da consegnare necessaria per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dall'Assicuratore): Decesso: certificato di morte; - certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di decesso a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; - in caso di effettuazione di autopisia copia del reperto autoptico; - se l'Assicurato ha lasciatotestamento: copia autenticata del testamento e copia dell'atto sostitutivo di notorietà ove risulti che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono

nonché le loro generalità , l'età e la capacita di agire; - se l'Assicurato non ha lasciato testamento: copia dell'atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l'assicurato è deceduto nonché le loro generalità , l'età e la capacita di agire; - se l'Assicurato non ha lasciato testamento: copia dell'atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l'assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi. Invalidità Totale e Permanente: certificazione di invalidità totale e permanente certificazione di invalidità totale e permanente certificazione di melididità totale e permanente messa adgli enti preposti o da un medico legale, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale. Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: dichiarazione de medico curante e, in caso di ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e o copia della cartella clinica. Malattia grave: dichiarazione del medico curante assistita da relativa documentazione santiari di supporto. Perdita d'Impiego: documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione. L'Assicurato di suoi aventi causa devono inoltre: - sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; - consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell'Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell'Assicuratore medicine richiesta. Art. 12 Liquidazione dei sinistri L'Assicuratores si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione. Art. 13 Legge Applicabile la Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana. Art. 14 Comunicazioni Fatto salvo quanto specificato nell'art. 17, tutte le comunicazioni a parte dell'Assicuratori dell'Assicuratore al rocorrante dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicazioni dall'Assicurato. Art. 15 dell'Assicuratore saranno indirizzate all'uttimo domicilio comunicato dall'Assicurato. Art. 15 Cessione dei diritti L'Assicurato/Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell'Assicurato, che richieste dall'Assicuratore all'atto dell'adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Assicurato/Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato/Aderente e/o avente diritto. Art 7 Foro competente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Assicurato/Aderente e/o avente diritto. Art. 18 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione del sinistri devono essere inoltrati per iscritto: per la Polizza n. 5350/03 a Cardif Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami (accami giuardanti il rapporto contrattuale o la gestione del sinistri devono essere inoltrati per iscritto: per la Polizza n. 5350/03 a Cardif Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Largo Toscanini 1 - 2012 Milano - nº fax 02 77224265 - indirizzo e-mail: reclami@cardif.com - per la Polizza n. 5350/03 a Cardif Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Largo Toscanini 1 avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo agrantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All'interno delle garantire la siducitzata, il priocetti e il a l'isteriatozza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto delle Compagnie medesime servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. Le Compagnie possono altresi comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: inassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico delle Compagnie; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di cientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di cientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato nostre Compagnie, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede delle Compagnie) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità apparenenti a tai categorie, i cui nominativi sono riportati i un eienco aggiornato (disponibile) presso la sede delle Compagnie) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalle Compagnie "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. Le Compagnie non diffondono i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso le Compagnie e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farii aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco e dopporsi al loro trattamento. Per ottenere utilerori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: - Cardif Assicurazioni S.p.A., in persona del Direttore Generale, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti / marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Largo Toscanini n. 1, 20122 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com n. 1, 20122 Milano.

indicati, nel caso in cui risultino beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi